

ALLEGATO -E- ALL'ATTO N. 74.832/39.027 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.-----

-----STATUTO-----

--Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata--

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile-----

--1.1. Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del--
--Terzo Settore o CTS) è corrente l'Associazione denominata--
-----"PER UN SORRISO - Ente del Terzo Settore"-----
o in breve-----

-----"ASSOCIAZIONE PER UN SORRISO ETS"-----

(D'ora innanzi la associazione).-----

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").-----

1.3 L'Associazione opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e decisionale.-----

1.4. La partecipazione all'Associazione di soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 è ammessa nei limiti consentiti dalla legge, purché non si traduca nell'esercizio di un'influenza dominante, nella disponibilità della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad assumere decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente, né in situazioni di direzione, coordinamento o controllo dell'Associazione da parte dei medesimi soggetti.-----

1.5. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.-----

1.6. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

Articolo 2) Sede-----

2.1. L'Associazione ha sede in Como, viale Roosevelt n. 15.----

Articolo 3) Scopo ed oggetto-----

3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività come indicate nell'art. 5 del CTS:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;-----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.-----

Le attività dell'associazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:-----

- tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale, promuovendo il rispetto e la conoscenza dell'artigianato;-----

- conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale della cultura dell'artigianato, in particolare le espressioni artistiche e manifatturiere del comasco, ma anche del territorio diffuso e di altre aree culturali con cui rapportare la propria identità e le proprie tradizioni;---

- perseguire attraverso collaborazioni stabili e a progetto, la ricerca artistica e gli studi specialistici nell'ambito dell'artigianato, mantenendo vive anche attraverso un'offerta didattica per le scuole di ogni ordine e grado, laboratori teorico-pratici e corsi rivolti a diverse fasce di utenza - incluse persone con disabilità fisica, sensoriale, cognitiva;

- promuovere e valorizzare l'artigianato e il made in Italy, attraverso lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione di coloro che intendono operare le forme più alte e artistiche di artigianato Italiano, in linea con i valori, e i canoni stilistici;-----

- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi dell'associazione;-----

- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statuari di ricerca scientifica nell'ambito dell'artigianato e non solo;-----

- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti in

Italia e non solo;-----
- curare, divulgare, editare pubblicazioni in ambito del ri-
spetto del patrimonio culturale;-----
- sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni fi-
siche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella for-
mazione culturale.-----

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di
cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali ri-
spetto all'attività di interesse generale secondo individua-
zione di criteri e di limiti definiti dal consiglio direttivo
nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo
conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite
impiegate nelle attività di interesse generale.-----

Articolo 4) Durata-----

4.1. L'Associazione ha durata indeterminata.-----

-----Titolo II - Associati-----

Articolo 5) Definizione di Associato-----

5.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Asso-
ciato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno
partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associa-
zione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normati-
va Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e
fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della
loro qualità di Associati.-----

5.2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa
solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Asso-
ciato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa
Applicabile).-----

Articolo 6) Pluralità degli Associati-----

6.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati
e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità de-
gli Associati è da considerare come una fattispecie di scio-
oglimento dell'Associazione.-----

Articolo 7) Diritti ed obblighi degli Associati-----

7.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli ob-
blighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 8) Ammissione degli Associati-----

8.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'ac-
coglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la
"Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara
di condividere le finalità che la Associazione si propone e
di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statu-
to e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Ap-
plicabile.-----

8.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non di-
scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attivi-
tà di interesse generale svolta.-----

8.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al re-
spingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa
va indirizzata.-----

8.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.-----

8.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.-----

8.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, che deve essere convocata per deliberare in merito.--

8.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.-----

Articolo 9) Recesso dell'Associato-----

9.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.-----

9.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.-----

9.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.-----

9.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.-----

9.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.-----

Articolo 10) Esclusione dell'Associato-----

10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.-----

10.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione; lo stesso vale per il componente del Consiglio Direttivo designato dall'Associato persona giuridica per il quale è proposta la esclusione.-----

10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.-----

10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.-----

10.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:-----

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;-----

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;-----

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.-----

10.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.-----

-----Titolo III - Patrimonio ed entrate-----

Articolo 11) Entrate-----

11.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:-----

a) il percepimento della Quota Annuale;-----

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

e) i redditi derivanti dall'Associazione;-----

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;-----

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;-----

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;-----

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.-----

Articolo 12) Quota Iniziale e Quota Annuale-----

12.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").-----

12.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").-----

Articolo 13) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti-----

13.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.-----

Articolo 14) Irripetibilità di apporti e versamenti-----

14.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.-----

14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.-----

Articolo 15) Incremento del patrimonio-----

15.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:-----

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- b) per effetto di elargizioni {comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate

ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione-----

Articolo 16) Salvaguardia del patrimonio-----

16.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.-----

16.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.-----

16.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.-----

Articolo 17) Divieto di distribuzione-----

17.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----Titolo IV - Sistema di governance-----

Articolo 18) Organi-----

18.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi") :-----

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");-----

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");-----

e) il Tesoriere;-----

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);-----

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);-----

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).--

18.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.-----

-----Sezione I - Assemblea degli Associati-----

Articolo 19) Principi generali-----

19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.-----

19.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

19.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.-----

19.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

Articolo 20) Competenze dell'Assemblea-----

20.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.-----

20.2. L'Assemblea inoltre:-----

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere;-----

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;-----

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;-----

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;-----

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;-----

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.-----

Articolo 21) Convocazione dell'Assemblea-----

21.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 2 (due) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.-----

21.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Como.-----

21.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.-----

21.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:-----

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;-----

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.-----

21.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti

i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

Articolo 22) Presidenza dell'Assemblea-----

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

22.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.-----

22.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.-----

Articolo 23) Deliberazioni dell'Assemblea-----

23.1. L'Assemblea è validamente costituita:-----

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;-----

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati, che vi intervengano.-----

23.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

23.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.-----

23.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.-----

23.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.-----

23.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega;-----

23.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono validamente assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati presenti aventi diritto al voto-----

23.8 Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.-----

23.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.-----

23.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:-----

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;-----
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.-----

-----Sezione II - Consiglio Direttivo-----

Articolo 24) Competenze del Consiglio Direttivo-----

24.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.-----

24.2. Al Consiglio Direttivo compete di:-----

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;-----
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;-----
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;-----
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;-----
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;-----
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;-----
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.-----

24.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

24.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.-----

Articolo 25) Composizione del Consiglio Direttivo-----

25.1 Il consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea degli

associati, con le maggioranze di cui all'articolo 23 ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il segretario ed il tesoriere.-----

25.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche scelte fra gli associati.-----

25.3 Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia sottoposto a liquidazione giudiziale o assoggettamento a procedura concorsuale e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

25.4 Non può essere nominata alla carica di consigliere la persona che non abbia le necessarie caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.-----

Articolo 26) Gratuità dell'incarico-----

26.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

Articolo 27) Durata della carica-----

27.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

27.2. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti, ove presente e disponibile ad accettare la carica-----

In mancanza del primo dei non eletti, ovvero qualora il subentro non sia possibile, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla nomina dei Consiglieri mancanti-----

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.-----

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo integrale dell'organo-----

27.3. I Consiglieri sono rieleggibili.-----

Articolo 28) Convocazione del Consiglio Direttivo-----

28.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----

28.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

28.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

28.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

Articolo 29) Deliberazioni del Consiglio Direttivo-----

29.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.-----

29.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.-----

29.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.-----

29.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

29.5. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.-----

29.6. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 30) Responsabilità dei Consiglieri-----

30.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.-----

Articolo 31) Comitato Esecutivo-----

31.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.-----

31.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.-----

31.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.-----

-----Sezione III - Presidente, Segretario, Tesoriere-----

Articolo 32) Presidente-----

32.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:-----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;-----

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;-----

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;-----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;-----

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;-----

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.-----

32.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.-----

32.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

Articolo 33) Segretario-----

33.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.-----

33.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presiden-

te ne richieda comunque la presenza.-----
33.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Li-
bro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associa-
ti.-----

Articolo 34) Tesoriere-----

34.1. Il Tesoriere:-----
a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene
idonea contabilità;-----
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei
libri contabili;-----
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bi-
lancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Con-
siglio Direttivo.-----

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale-----

Articolo 35) Composizione dell'Organo di Controllo-----

35.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabi-
lito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore
Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Con-
trollori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo
attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Control-
lori.-----

35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato
anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Col-
legio di Controllori sono nominati anche due Controllori Sup-
plenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in
carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla cari-
ca dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con ef-
fetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consi-
glio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del
Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.-----

35.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revi-
sione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere
nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle se-
guenti categorie:-----

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppu-
re:-----

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Or-
dine dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario
di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

35.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revi-
sione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno
uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori
Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti
categorie:-----

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:--

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine

dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

35.5, Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unica (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo-----

36.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;-----

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;-----

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.-----

Articolo 37) Durata in carica dell'Organo di Controllo-----

37.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.-----

37.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

Articolo 38) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo:-----

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;-----

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;-----

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;-----

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto

funzionamento;-----

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;-----

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;-----

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

38.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.-----

38.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.--

38.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

38.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

38.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.-----

38.7. L'adunanza del Collegio dei Controllori è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.-----

38.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.-----

38.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

38.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.-----

38.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

38.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal

caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 39) Compenso dell'Organo di Controllo-----

39.1. Il compenso per i membri dell'Organo di Controllo sarà pari a quello stabilito dalle vigenti tariffe professionali.--

Articolo 40) Esercizio della funzione di revisione legale-----

40.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

Articolo 41) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale-----

41.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.-----

-----Titolo V - Bilanci, libri e scritture-----

Articolo 42) Esercizi associativi-----

42.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

42.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

Articolo 43) Bilancio sociale-----

43.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

Articolo 44) Scritture contabili-----

44.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.-----

Articolo 45) Libri dell'Associazione-----

45.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:-----

a) il Libro degli Associati;-----

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assem-

blee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;-----

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.-----

45.2. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.-----

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.-----

45.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro, previa richiesta scritta inviata al Consiglio direttivo.-----

45.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro, previa richiesta scritta inviata al Comitato Esecutivo.-----

45.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro, previa richiesta scritta inviata all'Organo di Controllo-----

-----Titolo VI - Estinzione e scioglimento-----

Articolo 46) Devoluzione del patrimonio-----

46.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, è fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.-----

-----Titolo VII - Arbitrato-----

Articolo 47) Clausola compromissoria-----

47.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo

un arbitrato rituale.-----
47.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal
Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera
di Commercio di Milano.-----
47.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Pro-
vincia ove l'Associazione ha sede.-----
47.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.-----
Como, lì 8 luglio 2026.-----
F.TO NAVA MARUSCA-----
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di trentaquattro facciate debitamente firmate.
Como, li 13 luglio 2026
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio
in Como.



Firmato digitalmente da
CHRISTIAN NESSI
C: IT
O: COMO:80017310139